



**OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE**  
**ARERA**  
**45/2022/R/EEL**

***Servizio a tutele graduali per le microimprese del settore  
dell'energia elettrica  
di cui all'art. 1, comma 60 della Legge n. 124/17***

***Orientamenti per la definizione della regolazione del  
servizio e delle modalità di identificazione degli esercenti***



ENGIE Italia S.p.A  
Via Chiese 72  
20126 Milano – Italia  
Tel. +39 02 329031 – Fax +39 02 32903200

Capitale sociale 47.460.583,00 euro i.v. – Codice Fiscale e Partita IVA n°06289781004  
REA n° 1817090  
Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di  
ENGIE SA ai sensi dell'art. 2497 bis



## **Osservazioni generali**

Con il presente documento ENGIE Italia presenta le proprie osservazioni agli orientamenti dell'Autorità relativi alla definizione della disciplina per l'assegnazione e erogazione del servizio a tutele gradualistiche rivolto alle microimprese power che, per legge, dal 1° gennaio 2023 non potranno più essere servite in maggior tutela.

Nel ringraziare l'Autorità per questa occasione di costruttivo confronto, ENGIE Italia vorrebbe fin da subito rappresentare alcune considerazioni generali sul modello delineato.

Alla luce dell'obiettivo stabilito dalla Legge Concorrenza di favorire lo sviluppo di un mercato finale dell'energia pienamente concorrenziale, l'attuazione di tale principio attraverso il superamento graduale del servizio di maggior tutela dovrebbe tradursi nell'individuazione di meccanismi volti non solo a deconcentrare il mercato *retail* dell'elettricità, ma anche a permettere il dispiegamento delle offerte di mercato libero. Il modello adottato l'anno scorso per le piccole imprese, che l'Autorità è intenzionata a riprodurre anche per le microimprese non fornisce tuttavia i **corretti incentivi per un passaggio dei clienti al mercato libero, mercato che dovrebbe costituire la modalità ordinaria di fornitura**. La previsione di destinare integralmente lo sconto derivante dalla competizione degli operatori unicamente al bacino dei clienti del servizio - rendita d'asta che avrebbe potuto essere destinata a beneficio del sistema, ad esempio, per creare un fondo a tutela dei vulnerabili – non è in grado di fornire segnali di prezzo adeguati a disincentivare i clienti ivi riforniti a permanere nelle tutele gradualistiche, snaturando la natura transitoria dei servizi di ultima istanza. Addirittura, data la situazione contingente del mercato, il *design* riproposto rischierebbe di creare le condizioni per un accesso opportunistico da parte dei clienti finali a questo servizio, permettendo loro di accedere a condizioni più vantaggiose di quelle che potrebbero trovare sul mercato libero. Fattispecie peraltro rilevata dall'Autorità stessa nel recente procedimento avviato sui SUI gas (delibera 44/2022/R/gas). Inoltre, pur comprendendo i vincoli imposti dal quadro normativo vigente da cui la regolazione muove, un sistema di transizione al libero mercato di durata determinata non appare ottimale, né per un operatore che acquisisce un cliente in via transitoria, né per il cliente stesso, che non sarebbe incentivato a operare una scelta sul mercato libero continuando quindi ad essere servito in ultima istanza da un successivo aggiudicatario.

Posti i limiti di modello sopra riportati, con riferimento alle proposte poste in consultazione, che ricalcano l'impostazione già adottata per l'uscita delle piccole imprese nel 2021, si riassumono di seguito i principali punti di attenzione.

In ragione della particolare natura del servizio medesimo volto a presidiare l'interesse pubblico della continuità della fornitura verso un numero di clienti in prospettiva sempre più consistente rispetto alla precedente aggiudicazione, si ritiene fondamentale prevedere un assetto solido e robusto del servizio tutele gradualmente, in grado di individuare operatori affidabili dotati di adeguate risorse finanziarie e gestionali che non vengano meno agli impegni assunti, cagionando criticità all'intero sistema.

Alla luce di tale obiettivo, rileviamo tra i principali elementi di potenziale criticità nel disegno descritto in consultazione la previsione di criteri di partecipazione troppo deboli, la mancanza di un *floor* di prezzo nel meccanismo di asta nonché il mantenimento del criterio della prossimità geografica nella definizione dei lotti.

Soprattutto in questo momento storico caratterizzato da un aumento dei casi di *default* degli operatori e un conseguente incremento dei volumi da garantire in ultima istanza, si ritiene opportuno perseguire l'obiettivo di consolidare la tenuta dei servizi di ultima istanza selezionando **operatori dotati di adeguate risorse operative e finanziarie, capaci di svolgere autonomamente tutte le prestazioni funzionali all'erogazione della fornitura attraverso società appartenenti allo stesso gruppo societario**. Per questo motivo non si condividono i requisiti di partecipazione relativi alla soglia minima di clienti serviti e l'ampliamento alle mere controparti commerciali. In considerazione della numerosità media dei clienti stimata in ognuno dei 12 lotti proposti (pari a circa 148mila POD), per l'identificazione della soglia minima occorrerebbe perseguire un criterio di proporzionalità finalizzato a evitare che un eccessivo incremento dei punti serviti (ovvero il triplo delle dimensioni di partenza in caso di aggiudicazione di un lotto) non risulti poi sostenibile a livello di operatività gestionale e di impatto finanziario. Si ritiene pertanto necessario prevedere una **soglia minima per poter accedere alle procedure concorsuali pari a 250mila clienti serviti**, in linea con la *ratio* adottata per le aste delle piccole imprese, **a prescindere dal settore elettrico o gas**. Stesso criterio di proporzionalità dovrebbe essere perseguito ai fini dell'ammissione alle prossime procedure per i clienti domestici anche rispetto a potenziali partecipanti attivi in altri mercati non energetici.

Il nuovo disegno generale di **procedura d'asta** appare invece migliorativo rispetto al precedente, con la previsione di meccanismi dinamici quali la possibilità di offrire in ogni turno per aree diverse da quelle in cui si è offerto nel turno precedente. Tuttavia, la mancanza di un *floor* unitamente a requisiti di partecipazione inadeguati rischierebbe di arrecare criticità al sistema, portando a offerte “predatorie” da parte di operatori che, pur di aggiudicarsi un sostanzioso portafoglio clienti, si impegnerebbero a servirli sotto la soglia di sostenibilità di mercato. Si ritiene pertanto necessario introdurre un **limite al ribasso delle offerte, maggiore di zero, non noto ex ante ai partecipanti e definito dall'Autorità sulla base dei valori** riconosciuti agli attuali esercenti la maggior tutela per l'attività di commercializzazione (**RCV**). Con l'introduzione di un *floor* si garantirebbe la competitività necessaria e, al contempo, l'emersione di prezzi di aggiudicazione coerenti con il servizio da fornire, evitando costi aggiuntivi per il sistema e ulteriori trasferimenti per i clienti. Nel caso di offerte coincidenti, occorrerebbe introdurre un meccanismo di aggiudicazione a sorteggio con regole tali da escludere dal secondo sorteggio chi abbia già ottenuto un lotto alla prima estrazione.

Infine, con riferimento all'individuazione delle 12 aree territoriali oggetto di assegnazione, rispetto alle precedenti tutele graduali per piccole imprese, si apprezza la suddivisione delle Regioni di maggiori dimensioni in cluster omogenei di province (per numero di punti di prelievo). Tuttavia, si ritiene che il raggruppamento di province dovrebbe avvenire senza tener conto della prossimità geografica che agevolerebbe operatori presenti in una determinata area, prediligendo una distribuzione su tutto il territorio nazionale, anche al fine di sterilizzare le asimmetrie informative. Inoltre, sempre con l'obiettivo di assicurare la parità di condizioni tra gli operatori in un'ottica di massima partecipazione alle procedure, si ritiene necessario che, oltre a un'uniformità dimensionale tra lotti in termini di volumi, siano definiti lotti con indicatori di morosità quanto più uniformi tra loro, in modo da rendere quanto meno incidente la funzione del parametro delta, in linea con il principio di “sostituibilità” tra aree del nuovo criterio di aggiudicazione proposto.

## **Osservazioni ai singoli spunti di consultazione**

### **REQUISITI DI ACCESSO AL SERVIZIO DA PARTE DEI CLIENTI FINALI E CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE**

*Q1. Si concorda con gli orientamenti dell'Autorità riguardanti le condizioni di attivazione del servizio? Se no per quali motivi?*

Si condividono le proposte che replicano quanto già previsto per l'omologo servizio destinato alle piccole imprese.

*Q2. Si concorda con le proposte dell'Autorità con riferimento agli strumenti a tutela del credito dell'esercente il STG? Se no per quali motivi?*

In aggiunta agli strumenti prospettati, si ritiene opportuno prevedere un meccanismo di compensazione:

- degli oneri non recuperabili della morosità connessi ai clienti non disalimentabili, al pari di quello già introdotto all'art. 33 TIV per il servizio tutele gradualmente piccole imprese. Anche se il numero di clienti microimprese non disalimentabili attualmente presenti rispetto al totale di quelli che saranno messi all'asta è contenuto (pari a circa lo 0,4% del totale), si chiede di lasciare agli operatori la possibilità di usufruire di tale compensazione;
- dei prelievi fraudolenti, al fine di non incorporare nel prezzo offerto in sede di gara la copertura di costi relative a condotte il cui andamento è difficilmente prevedibile. Al pari di quanto riconosciuto agli esercenti la maggior tutela (art. 18 TIV), data la numerosità dei clienti contendibili, e la maggior difficoltà di potenziale recupero data la dimensione ridotta dei clienti, è necessario proseguire con la medesima forma di tutela contro tale rischio specifico rischio di morosità.

## ASSETTO DEL SERVIZIO

*Q3. Si condivide la proposta di permettere all'esercente il STG per le microimprese di avvalersi anche di soggetti terzi non necessariamente appartenenti al medesimo gruppo societario in qualità di utente del dispacciamento e del trasporto? Se no, per quali motivi?*

Non si condivide l'orientamento di ampliare la partecipazione alle aste anche alle mere controparti commerciali. Alla luce della finalità di servizio pubblico che contraddistingue un servizio di ultima istanza si ritiene rischioso a livello di tenuta del sistema consentire ai *reseller* di partecipare alle gare, come meglio descritto allo spunto Q18.

*Q4. Si condivide la proposta di prevedere un distinto contratto di dispacciamento per i clienti serviti nell'ambito del STG per le microimprese? Se no per quali motivi?*

Non si condivide l'orientamento di prevedere due contratti di dispacciamento e trasporto con riferimento ai rispettivi punti di prelievo del mercato libero e della tutela graduale, in quanto comporterebbe forti oneri gestionali e operativi a fronte di benefici che potrebbero essere raggiunti diversamente ed in ogni caso attraverso l'introduzione di obblighi di segmentazione dei clienti serviti in ST al fine di monitorarne i passaggi e le caratteristiche (profilo al fine del corrispettivo capacity), come oggi d'altronde avviene per la gestione dei servizi di tutela gas.

*Q5. Si condividono le soluzioni prospettate nel caso di indisponibilità degli esercenti? Motivare la propria risposta indicando eventualmente le soluzioni alternative.*

Si concorda.

## CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

*Q7. Si condivide l'applicazione ai clienti finali di un prezzo del servizio indifferenziato al livello nazionale? Se no per quali motivi?*

Si condivide.

*Q8. Si ritiene opportuno convertire il parametro  $\delta$  in quota energia con riferimento ai punti di prelievo per illuminazione pubblica? Motivare la risposta indicando quali elementi dovrebbero essere presi in considerazione ai fini della determinazione del coefficiente di conversione.*

Si condivide.

*Q9. Si condivide che il corrispettivo CPSTGM sia espresso in quota energia oppure sarebbe preferibile articolarlo in due componenti rispettivamente in quota fissa e in quota energia? Motivare la risposta.*

Riteniamo condivisibile articolare il corrispettivo in componenti binomie.

## **CONDIZIONI DI REMUNERAZIONE DEGLI ESERCENTI IL SERVIZIO**

*Q10. Si condividono le modalità di remunerazione degli esercenti il STG per le microimprese? Se no, per quali motivi?*

Si condivide.

*Q11. Si ritiene che nell'ambito della perequazione si debba tenere conto anche del rischio profilo insito nelle modalità di quantificazione del corrispettivo CELM? Motivare la risposta.*

Si condivide.

*Q12. Si condividono le modalità operative per l'espletamento della perequazione del STG per le microimprese? Se no per quali motivi?*

Si condividono le modalità.

## **CONDIZIONI CONTRATTUALI APPLICABILI AI CLIENTI FINALI**

*Q13. Si concorda con il contenuto delle condizioni contrattuali applicate ai clienti finali? Se no per quali motivi?*

Si condivide. Stante l'importanza di assicurare ai clienti un servizio di qualità, si ritiene importante prevedere l'applicazione del TIQV. Tuttavia, considerata l'esperienza del precedente delle tutele gradualistiche per le piccole imprese caratterizzata da un alto numero di reclami e disconoscimenti causati dalla mancata informativa e conseguente scarsa consapevolezza dei clienti verso questo meccanismo, si evidenzia la necessità di prevedere dei correttivi quali la previsione di una

rendicontazione TIQV separata e un periodo transitorio di deroga alle disposizioni TIQV nei primi mesi dall'avvio del servizio.

*Q14. Si concorda con il contenuto e le tempistiche di invio da parte degli esercenti della comunicazione di attivazione del STG per le microimprese? Se no per quali motivi?*

Non si concorda con le tempistiche. Vista la mole di clienti contenuta in un lotto, si richiede che l'informativa sia trasmessa entro 20 giorni dopo l'attivazione del servizio purché che sia preceduta da efficaci comunicazioni istituzionali che rendano consapevoli i consumatori su quanto sta per accadere.

*Q15. Si concorda con l'orientamento di prevedere una comunicazione a carico degli esercenti la maggior tutela uscenti per informarli in merito alle conseguenze dell'attivazione del STG per le microimprese? Se no per quali motivi?*

Si ritiene non sufficiente prevedere in capo agli esercenti la maggior tutela uscenti l'obbligo di inserire in bolletta una comunicazione a parte con testo standard sul cambiamento di fornitore. La maggior consapevolezza dovrebbe essere raggiunta affiancando a quanto già prospettato, specifiche campagne istituzionali, previste dalla Legge Concorrenza, da sviluppare in coordinamento con il Ministero, in particolare sfruttando gli spazi pubblicitari destinati all'informazione energetica sulla piena apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi già previsti nel contratto di servizio RAI 2018 – 2022.

## **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E GARANZIE**

*Q16. Si condividono i requisiti di puntualità di pagamento nei confronti delle imprese di distribuzione e di Terna prospettati? Se no, per quali motivi?*

Si condivide l'affinamento proposto per il requisito di puntualità verso Terna che permette di uniformare maggiormente i criteri di valutazione per entrambe le attività, incentrandole sul principio di considerare i ritardi significativi che comportando una richiesta di integrazione della garanzia sono indicativi di un potenziale rischio di insolvenza.

Inoltre, si ritiene necessario definire puntualmente i criteri di individuazione delle principali imprese distributrici, quali ad esempio individuando il parametro oggettivo dei punti serviti



sull'intero territorio nazionale. La pubblicazione di tale lista dovrebbe avvenire con congruo anticipo, al pari delle informazioni pre – gara, non a ridosso della stessa, come avvenuto nella precedente assegnazione.

*Q17. Si concorda con la proposta di ammettere alla partecipazione anche gli operatori che si impegnano a contrattualizzare come utente di dispacciamento e trasporto un'impresa che abbia approvvigionato almeno 50.000 POD? Se no per quali motivi? Indicare eventuali criticità associate alla proposta in questione.*

No, come già riportato in risposta allo spunto Q3, riteniamo preoccupante estendere la partecipazione alle mere controparti commerciali che per l'attività di dispacciamento e trasporto si impegnino a contrattualizzare una società terza la quale dimostri di aver incluso nel suo contratto di dispacciamento alla data del 31 dicembre 2021 almeno 50mila POD, oltre al rispetto di requisiti di onorabilità e puntualità di pagamento richiesti per la stessa mandataria.

Questa disintermediazione potrebbe comportare un aumento dell'esposizione del sistema al potenziale rischio credito associato alla compresenza di più attori, legati da vincoli di natura privatistica, coinvolti nell'esercizio di un servizio pubblico. Soprattutto in questo momento storico caratterizzato da un aumento dei casi di default degli operatori e un conseguente incremento dei volumi da garantire in ultima istanza, si ritiene opportuno perseguire l'obiettivo di consolidare la tenuta dei servizi di ultima istanza selezionando operatori capaci di svolgere autonomamente tutte le prestazioni funzionali all'erogazione della fornitura attraverso società appartenenti allo stesso gruppo societario.

Inoltre, l'affidamento del servizio di dispacciamento e trasporto a società terze potrebbe comportare potenziali criticità non solo ai fini delle verifiche del rispetto dei requisiti, che dovrebbero essere constatati con riferimento a una pluralità di soggetti, bensì anche difficoltà nell'intercettare possibili "aggiramenti" del tetto antitrust del 35% (sul numero totale delle aree oggetto di assegnazione) in quanto il mandato unico in ossequio a quanto disposto dalla deliberazione 111/06 vigerebbe unicamente nei confronti del reseller mentre l'utente del dispacciamento potrebbe svolgere la medesima funzione anche per altre società aggiudicatarie.

*Q18. Si ritiene che vi siano altre soluzioni preferibili a quella prospettata al Q17 per ampliare la potenziale partecipazione senza compromettere la finalità di selezionare imprese, per quanto possibile, affidabili? Motivare la risposta.*

Per le ragioni sopra esposte si ritiene pertanto necessario mantenere il requisito di partecipazione già adottato per le precedenti aste rivolte alle piccole imprese, ossia essere utenti del dispacciamento o trasporto oppure essersi avvalsi per l'intero anno 2021 di società dello stesso gruppo per assicurare l'esecuzione dei propri contratti di somministrazione. Questa precedente esperienza ha dimostrato un'ampia partecipazione e, seppur non possa costituire un parametro di confronto rispetto alla prossima assegnazione a causa delle differenze dei punti contendibili, è indicativa del basso rischio di scarsa concorrenzialità e di gare deserte.

*Q19. Si concorda con la soglia minima di clienti serviti che devono essere raggiunti ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali? Se no, per quali motivi?*

Proprio per le ragioni sopra esposte relative alla necessità di assicurare la tenuta di un servizio di ultima istanza, si ritiene che la soglia minima di 50 mila clienti serviti sia troppo bassa rispetto alla numerosità media dei clienti stimata in ognuno dei 12 lotti proposti pari a circa 148mila POD. In caso di aggiudicazione, un incremento *overnight* pari al triplo della dimensione dell'attuale portafoglio potrebbe verosimilmente comportare difficoltà di gestione tali da non garantire un efficiente servizio. Rischio che aumenterebbe esponenzialmente in caso di assegnazione di più aree. Si ritiene pertanto necessario prevedere una soglia minima per poter accedere alle procedure concorsuali pari a 250mila clienti serviti, in linea con la *ratio* adottata per le aste STG, a prescindere dal settore elettrico o gas. Stesso criterio di proporzionalità dovrebbe essere perseguito ai fini dell'ammissione alle prossime procedure per i clienti domestici anche rispetto a potenziali partecipanti attivi in altri mercati non energetici.

*Q20. Quale dovrebbe essere il contenuto minimo della relazione che i futuri esercenti selezionati dovranno presentare per dimostrare di disporre delle necessarie risorse a erogare il STG per le microimprese? Motivare la risposta.*

La dimostrazione di disporre delle risorse necessarie a erogare il servizio dovrebbe essere accertata prima della selezione, in sede di ammissione, attraverso criteri di partecipazione che garantiscano la qualità del servizio reso e la sostenibilità sul lungo periodo degli operatori ammessi, in particolare proporzionando la soglia minima di partecipazione con le dimensioni delle 12 aree delineate da servire, come esposto al precedente spunto Q19.

L'obbligo di presentare entro un mese dall'aggiudicazione del servizio una relazione che asseveri l'adequatezza delle risorse finanziarie e la struttura aziendale, con successivo aggiornamento

semestrale, appare inefficace a garantire l'adeguatezza delle strutture ai fini dell'assolvimento puntuale e corretto del servizio. Inoltre, tale previsione comporterebbe un oneroso onere di monitoraggio rispetto alle dichiarazioni di pianificazione di interventi non ancora realizzati.

*Q21. Vi sono ulteriori aspetti e/o criticità da segnalare con riferimento ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Motivare la risposta.*

No, non si ritiene di segnalare ulteriori aspetti.

*Q22. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle garanzie bancarie che devono essere prestate e ai relativi importi? Se no, per quali motivi?*

Si concorda sulla proposta.

*Q23. Come potrebbe essere valutata l'adeguatezza, sotto il profilo delle risorse disponibili, di potenziali partecipanti nuovi entranti nel settore energetico ovvero attivi in altri mercati non energetici ai fini dell'ammissione alle prossime procedure per l'assegnazione del servizio a tutele gradualistiche destinato ai clienti domestici? Motivare la risposta.*

Si ritiene che debba essere valutata con prudenza la possibilità di concedere l'accesso alle aste a operatori attivi in altri settori che potrebbero non disporre dell'esperienza necessaria per operare correttamente ed efficacemente nel settore dell'energia caratterizzato da specificità e complessità importanti. Ad ogni modo si ritiene che l'adeguatezza dei potenziali partecipanti attivi anche in altri mercati non energetici dovrebbe essere valutata in base al numero di clienti serviti e alla qualità del servizio.

Si rende pertanto necessario essere in possesso delle strutture e delle competenze specifiche degli operatori dei mercati energetici, con stabilità di almeno 2 anni, nonché di avvalersi di un grossista (UDD) che garantisca le adeguate coperture di approvvigionamento per l'intera durata del servizio a tutele gradualistiche.

In particolare, gli operatori appartenenti a *industry* differenti rispetto al mercato dell'energia dovrebbero possedere in primo luogo la capacità di garantire, all'interno del proprio ambito, un alto livello di qualità del servizio per i propri clienti, ad esempio dimostrando di garantire trasparenza e chiarezza nell'esposizione di prezzi e tariffe dei propri servizi, di essere dotati di Contact Center gratuiti caratterizzati da orari accessibili, in aggiunta agli altri strumenti di *self-*

*caring* (es. spazio clienti sito web, APP mobile). Il livello di qualità potrebbe essere misurato attraverso driver quali:

- LS – Livello Servizio;
- TMA – Tempo Medio Attesa;
- CSI – Customer Satisfaction Index;
- Claim index.

## **INFORMAZIONI PRE-GARA**

*Q24 Vi sono ulteriori elementi da segnalare con riferimento alle informazioni pre-gara? Motivare la risposta*

Si ritiene che le informazioni pre-gara siano adeguate con l'aggiunta delle informazioni relative al sistema indennitario e alla incidenza statistica per lotto.

## **AREE TERRITORIALI**

*Q25. Si condividono le aree territoriali proposte? Motivare la risposta indicando eventualmente quali diversi criteri dovrebbero essere seguiti per la loro costruzione*

Si condivide la segregazione delle Regioni di maggiori dimensioni (POD > 100 mila) in cluster omogenei di province (per numero di punti di prelievo). Tuttavia, si ritiene che il raggruppamento di province dovrebbe avvenire senza tener conto della prossimità geografica che agevolerebbe operatori presenti in una determinata area. Sarebbe invece auspicabile, stante la separazione in province, una diversa aggregazione delle stesse senza considerare la continuità geografica, prediligendo invece la distribuzione su tutto il territorio nazionale. Ciò favorirebbe una maggior partecipazione perché mitigherebbe il vantaggio informativo degli operatori, quali gli esercenti la maggior tutela, presenti sul territorio.

Nella nuova riconfigurazione dei 12 lotti, oltre all'obiettivo di mitigare i fenomeni distorsivi territoriali, occorrerebbe inoltre perseguire livelli di morosità media tra le Aree ancora più omogenei, in modo da rendere quanto meno incidente la funzione del parametro delta, in linea con il principio di "sostituibilità" tra aree del nuovo criterio di aggiudicazione proposto.

## **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER LA SELEZIONE DEGLI ESERCENTI**

*Q26. Si condivide il prospettato meccanismo di asta iterativa ascendente simultanea? Per quali motivi? Nel rispondere indicare eventuali criticità di tale meccanismo.*

*Q27. Quale dei due criteri tra quelli proposti (possibilità di offrire un prezzo intermedio ovvero ordine di priorità in funzione della propria eligibility) si ritiene preferibile ai fini dell'identificazione dell'aggiudicatario temporaneo dell'area in cui al turno  $t+1$  non sia presente alcun offerente? Per quali motivi?*

*Q28. Si condivide l'ipotesi di applicare un tetto massimo (cap) alle offerte ammissibili in sede di gara? Per quali motivi?*

*Q29. Si condivide la proposta di fissare un limite massimo alle aree aggiudicabili da ciascun partecipante? Per quali motivi? Nel rispondere indicare il livello a cui tale limite dovrebbe essere posto.*

*Q30. Si condivide la soluzione prospettata in caso di aste andate deserte con riferimento a una o più aree? Per quali motivi?*

In linea generale si condivide il meccanismo di asta prospettato in quanto migliorativo rispetto all'asta a doppio turno. Tuttavia, si evidenzia come la mancanza di un *floor* possa portare all'aggiudicazione di aste a prezzi sotto la soglia di sostenibilità del mercato, con il solo fine di aggiudicarsi un portafoglio, che nel lungo periodo potrebbe risultare non sostenibile. È invece auspicabile limitare questo fenomeno introducendo il limite al ribasso delle offerte, maggiore di zero, non noto *ex ante* ai partecipanti e determinato da ARERA sulla base degli attuali valori RCV.

Nel caso di offerte coincidenti, occorrerebbe introdurre un meccanismo di aggiudicazione a sorteggio che escluda però gli eventuali aggiudicatari di altro lotto già assegnato tramite precedente estrazione.

## **DURATA DEL PERIODO DI ASSEGNAZIONE**

*Q31 Si condivide la durata del periodo di assegnazione? Per quali motivi?*

Stante le istanze espresse sui requisiti di partecipazione e sul meccanismo di aggiudicazione, si condivide l'ipotesi di allungamento delle tempistiche di assegnazione a 4 anni.

## TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

*Q32. Si ritiene che le tempistiche di svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del STG per le microimprese siano compatibili con l'eventuale adeguamento delle proprie strutture operative per partecipare a dette procedure? Indicare, in particolare, gli interventi necessari e le relative tempistiche.*

Sì, purché le informazioni di contatto siano complete.

*Q33. Si condividono le tempistiche intercorrenti tra la pubblicazione degli esiti di gara e l'attivazione del servizio? Se no, quali sarebbero i tempi necessari? Motivare la risposta.*

Le tempistiche sono condivisibili.

*Q34. Entro quanto tempo dalla data di pubblicazione degli esiti di gara si ritiene debbano essere trasferite ai nuovi esercenti le anagrafiche dei punti di prelievo? Motivare la risposta.*

Si ritiene opportuno rendere disponibili le anagrafiche agli aggiudicatari almeno 60 giorni prima della decorrenza del servizio (01/01/23).

Questo dovrebbe ovviamente comportare un aggiornamento successivo dei dati, in analogia a quanto già previsto per le piccole imprese (flusso UI2.0200). Rispetto alla precedente assegnazione, data la numerosità dei clienti e la possibilità di maggiori cambiamenti inframese dovuti all'introduzione della voltura con switching, la dinamicità delle variazioni negli ultimi mesi potrebbe aumentare considerevolmente. Da qui la necessità di iniziare il prima possibile a approntare le modifiche ai sistemi nonché effettuare operazioni di popolamento delle informazioni mancanti o non aggiornate.

*Q35. Quale orizzonte temporale si ritiene debba intercorrere tra l'assegnazione del STG per le microimprese e quello destinato ai clienti domestici? Motivare la risposta*

Sulla scorta di quanto previsto dalla normativa primaria, che dispone la conclusione delle procedure competitive entro il 10 gennaio 2024, si chiede di avviare a stretto giro il processo di consultazione per il passaggio al mercato libero dei clienti finali domestici.